

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Primo Referendario

nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2010 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE N. 4/PAR/2010**

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Donaci (BR) pervenuta in data 9/12/2009 prot. n. 3266;

Vista l'ordinanza n. 31 del 11/12/2009 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 13/01/2010;

udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Donaci (BR), con la nota indicata in epigrafe, richiede alla Sezione un parere sulla possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 13 della L. 27/12/2002 n. 289, ad una definizione agevolata di tributi propri dell'Ente rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte dei contribuenti per periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della normativa ed antecedenti al 31/12/2009; all'uopo, il Sindaco specifica che con il regolamento che l'Amministrazione intende adottare si vorrebbe escludere soltanto il pagamento delle sanzioni con applicazione degli interessi legali sui tributi inadempiti; si vorrebbe estendere tale forma di condono anche a coloro che, alla data di approvazione del regolamento, hanno già ricevuto la notifica di un avviso di accertamento; si vorrebbe prevedere il pagamento dell'80% di quanto dovuto per ICI pregressa per aree edificabili ed il pagamento dei tributi non adempiti con applicazione degli interessi, con decorrenza 1 gennaio 2010 e scadenza alla presentazione della domanda al

30/04/2010 concedendo un termine per il versamento del tributo evaso nell'esercizio 2011 in caso di importi particolarmente elevati.

Considerato in

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,<sup>o</sup> della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8,<sup>o</sup>, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di San Donaci.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8,<sup>o</sup>, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "*contabilità pubblica*".

La Sezione evidenzia che per "contabilità pubblica" deve intendersi la disciplina inerente la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'ente, l'indebitamento ed i controlli su tali attività.

La richiesta di parere avente ad oggetto l'interpretazione della normativa vigente in materia di definizione agevolata di tributi locali si inquadra nella materia di contabilità pubblica.

L'art. 13 della L. 27/12/2002 n. 289, recante la legge finanziaria per l'anno 2003, prevede che "con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1° possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale".

Il Collegio richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, con le deliberazioni n. 6/2007 del 13/12/2006 e n. 28/2008 del 04/06/2008 evidenziando che la norma su citata *deve essere oggetto di stretta interpretazione*, *considerato che l'istituzione di meccanismi di definizione agevolata* *relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte dei contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico.*

Pertanto, ad avviso della Sezione, la definizione agevolata dei tributi propri delle Regioni e degli Enti locali può avvenire soltanto con riferimento a periodi d'imposta antecedenti all'1.1.2003, data di entrata in vigore della L.

n.289/2002, non potendosi introdurre una fattispecie di "condono" per un arco temporale indefinito (SS.RR. Sicilia n. 6/2007).

La Sezione evidenzia, inoltre, che per tributi propri devono intendersi, secondo la definizione fornita dall'art. 13, comma 3, della citata L. n. 289/2002, i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti agli Enti con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali e delle mere attribuzioni ad Enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

Pertanto, gli Enti, nell'esercizio della propria autonomia, possono discrezionalmente determinare per i propri tributi sia le modalità attuative che i requisiti di tale forma di "condono" fissando l'ammontare delle riduzioni di imposte e tasse e l'ammontare delle esclusioni o riduzioni di interessi e sanzioni.

Tuttavia, ritiene il Collegio che i regolamenti per la definizione agevolata dei tributi locali devono fornire adeguata motivazione delle scelte operate dalle Amministrazioni rilevato che per effetto dell'applicazione della normativa su richiamata potrebbe conseguire una riduzione del gettito fiscale.

P Q M

nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di San Donaci (BR).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2010.

Il relatore  
f.to S. Petrucci

Il Presidente  
f.to V. Lomazzi

Depositata in Segreteria il 14 GEN 2010  
Il Direttore della Segreteria  
f.to C. Doronzo